APPROFONDIMENTO CIVILE

Guardare le pay tv con il "pezzotto": niente reato, solo una multa

Data pubblicazione: 16/12/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Guardare contenuti di TV a pagamento attraverso il cosiddetto "*pezzotto**[1]***" non costituisce una ipotesi di reato, secondo quanto stabilito da una recente sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Lecce Roberta Maggio. La decisione ha portato all'assoluzione, con formula piena, di 13 imputati[2], accusati del reato di ricettazione, nonché di essere coinvolti nella produzione, distribuzione e vendita di dispositivi e software illegali progettati per accedere a contenuti audiovisivi protetti da copyright.

Decisione conforme alla previsione di legge?

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha ribadito che mancavano elementi probatori per dimostrare che gli imputati avessero partecipato attivamente alla produzione o alla distribuzione dei dispositivi incriminati, o che li avessero detenuti per finalità commerciali. Questo orientamento trova conferma in precedenti sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui "*se l'acquirente ha ricevuto il supporto illecito per uso personale e non per immetterlo a sua volta in commercio si configura **solo l'illecito amministrativo***". In assenza di prove del dolo specifico o di una condotta finalizzata al commercio, le accuse non possono tradursi in una condanna penale, ma in una semplice sanzione amministrativa, anche piuttosto blanda, come nel caso di specie (nel quale non era contesta la recidiva e, quindi, applicata la misura base) pari a 154 euro.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

CONCLUSIONI

Questa sentenza, pur generando discussioni, è in linea con la normativa vigente, ***tra cui la legge sul diritto d'autore (n. 633/41), la cosiddetta legge "anti-pezzotto" (n. 93/2023), e le modifiche introdotte dall'ultimo decreto omnibus[3].*** La normativa prevede che chi usufruisce di contenuti protetti senza fini di lucro o di diffusione ulteriore possa incorrere in:

- Una sanzione amministrativa compresa tra 154 e 5000 euro, con importi maggiori in caso di recidiva;
- La confisca del dispositivo utilizzato.

Tuttavia, questa normativa si applica esclusivamente agli utenti finali. Per chi crea o condivide i contenuti pirata e per gli intermediari, le pene sono molto più severe, trattandosi di condotte di rilevanza penale.

Occorre ribadire che, in ogni caso, l'uso dei dispositivi illegali come il "*pezzotto*" ha un impatto significativo sull'industria audiovisiva. Le perdite economiche per le emittenti televisive e i produttori di contenuti sono ingenti, riducendo le risorse destinate alla produzione di nuovi programmi e alla creazione di posti di lavoro. Inoltre, si crea una disparità tra i consumatori che pagano regolarmente i servizi e coloro che ricorrono a sistemi illegali.

Per evitare problemi legali e contribuire al rispetto dei diritti d'autore, è consigliabile sottoscrivere regolari abbonamenti ai servizi di streaming e TV a pagamento. In questo modo si sostiene un settore che genera occupazione e offre contenuti di qualità in modo sicuro e legale.

NOTE

[1] "*App'zzottato*" in dialetto napoletano significa falsificato, di qui il termine "*pezzotto*", ormai entrato nel vocabolario della lingua italiana. Si tratta di un dispositivo elettronico che, tramite connessione internet, consente di accedere a contenuti protetti da copyright, come eventi sportivi e film, senza l'autorizzazione dei detentori dei diritti. Funziona spesso attraverso server remoti illegali, che trasmettono i segnali crittografati decodificandoli per l'utente finale.

[2] Assistiti dagli Avvocati Cosimo D'Agostino, Giovanni Tarantino, Salvatore Donadei, Raffaele Benfatto, Stefano Zurzolo, Davide De Giuseppe, Francesco Cavallo, Giuseppe Bonsegna, Anna Capone, Fabio Ruberto, Francesco Milanese e Salvatore Pinnetta.

[3] Una delle novità principali è la possibilità di bloccare i flussi pirata **entro 30 minuti** dalla segnalazione. Questo rende molto più difficile per i servizi illegali continuare a operare indisturbati durante eventi di grande richiamo, come partite di calcio o prime visioni.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della
Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico “Il periscopio del diritto”, di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati